

**ALLEGATO E****DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO  
IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 39/00 E s.m.i. & DEL  
REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R.T. N° 48R/03****INDICE****ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE****ART.2 – STRUTTURE COMUNALI COMPETENTI****ART.3 – SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI****ART.4 – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.****ART.5 – MODALITÀ DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE.****ART.6 – VALIDITÀ, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI.****ART.7 – LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.****ART.8 – ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE****ART.9 – DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL REGOLAMENTO FORESTALE****ART.10 – AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N. 48/R DEL 08/08/03.****ART.11 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA.****ART.12 – AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ART. 85 COMMA 6 BIS L.R. 39/00 PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE OD IN CORSO DI ESECUZIONE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE****ART.13 – PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE.****ART.14 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.****ART.15 – RIPRISTINO AI SENSI DELL'ART. 85 DELLA L.R. 39/00****ART.16 – SANZIONI**

**Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 39/00 di seguito denominata "Legge Forestale", modificata dalla L.R. 1/03, ed in coerenza con il D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 di seguito denominato "Regolamento Forestale", disciplina:
  - a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
  - b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento;
  - c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
  - d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
  - e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ricadenti nel territorio comunale di Vaiano, nei seguenti casi:
  - a) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia;
  - b) realizzazione di ogni opera o movimento di terra che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

**Art. 2 - STRUTTURE COMUNALI COMPETENTI**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 42 della Legge Forestale compete al Responsabile Area n. 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio" che si avvarrà per l'attività istruttoria tecnica e le valutazioni di merito di un tecnico Geologo esterno.
2. Parimenti competono al Responsabile Area n. 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio" i provvedimenti sanzionatori di cui alla Legge Forestale.

**Art. 3 - SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI**

1. Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
  - a) Proprietario/ i;
  - b) Possessore/i, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con il consenso scritto del proprietario.
2. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.
3. Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e il direttore dei lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso;
4. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune entro 20 (venti) giorni dalla avvenuta variazione.
5. Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

**Art. 4 - PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

1. L'autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi eventualmente correlati (permesso di costruire o denuncia di inizio attività). Il rilascio della autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono pertanto indispensabili ai fini del rilascio del permesso di costruire e/o dell'efficacia della denuncia di inizio attività. In assenza di titolo abilitativo edilizio, eventualmente previsto dalle vigenti leggi, non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
2. Anche per gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività edilizia l'inoltro di quest'ultima è subordinato alla conclusione del procedimento ai fini del vincolo idrogeologico.

3. Successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione viene comunicato all'interessato (o al professionista incaricato) il nominativo del responsabile del procedimento.
4. Per la presentazione della domanda di autorizzazione e per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere utilizzata la modulistica allegata al presente regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
5. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, corredata di tutta la documentazione descritta agli artt. 12 e 13, nonché le altre istanze previste dal presente Regolamento - artt. 7, 8 e 9 -, devono essere presentate direttamente o inviate a mezzo del Servizio Postale all'Ufficio Protocollo del Comune di Vaiano.
6. La domanda di autorizzazione con la documentazione allegata dovrà essere presentata o inviata in duplice copia originale mentre sarà sufficiente presentare una sola copia in originale della dichiarazione.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE.**

1. Il termine di avvio del procedimento decorre dal momento in cui il Comune riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione; la data è quella risultante dal datario del protocollo comunale;
2. Il responsabile del procedimento, con il supporto di un tecnico Geologo, istruisce le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere pubbliche del Comune o di altri Enti pubblici nonché le altre opere di pubblico interesse eventualmente individuate dal Regolamento Edilizio.
3. Ove il responsabile del procedimento ravvisi che la documentazione presentata sia irregolare o incompleta lo stesso, entro **30 giorni** per le istanze di autorizzazione ed entro **15 giorni** per le dichiarazioni, comunica al richiedente/dichiarante il motivo dell'irregolarità e/o incompletezza, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro **60 giorni**. Tale comunicazione sospende, per una sola volta e fino alla presentazione dei documenti richiesti, il procedimento amministrativo. Qualora le integrazioni non pervengano entro i termini assegnati la pratica sarà definitivamente archiviata.
4. In caso di dichiarazione irregolare o incompleta il termine per l'efficacia della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico decorre dalla data di ricezione da parte del Comune di Vaiano della documentazione in forma completa e regolare, attestata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo.
5. Il Responsabile Area n. 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio", con il supporto di un tecnico Geologo, ultimata l'istruttoria, emana il provvedimento conclusivo, da adottarsi comunque entro **60 giorni** dalla data di presentazione ovvero di integrazione dell'istanza.
6. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente ai soli fini del vincolo idrogeologico, fatti salvi eventuali diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, con l'obbligo per l'interessato di ottenere ogni altra autorizzazione o concessione eventualmente necessaria all'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 6 - VALIDITÀ, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI.**

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di 5 anni dalla data del rilascio. Nell'autorizzazione può essere comunque indicato un termine di validità inferiore.
2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.
3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.
4. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque, il Comune, nella persona del Responsabile Area n. 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio" può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi di cui sopra si applicano anche ai lavori soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del Regolamento Forestale.

#### **Art. 7 - LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.**

(Art.98 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03)

- 1- I lavori sotto indicati sono eseguibili liberamente a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03:
  - 1.1- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
  - 1.2- manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
    - a) livellamento del piano viario;
    - b) ricarico con inerti;
    - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
    - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
    - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
    - f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
    - g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
    - h) installazione di reti parasassi;
    - i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
  - 1.3- manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 1.2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a m. 1 di larghezza e m. 1,5 di profondità.
  - 1.4- sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti.
  - 1.5- manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse.
  - 1.6- manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto della normativa vigente.
  - 1.7- rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

**Art. 8 - ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE**  
(Art. 99 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03)

- 1- Sono, altresì, liberamente eseguibili i seguenti lavori a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03:
  - 1.1- recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:
    - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
    - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
    - c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
  - 1.2- messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
  - 1.3- è consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
    - a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
    - b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
  - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
  - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- 1.4- è consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
  - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
  - c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
  - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
  - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
  - f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- 1.5- installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
  - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
  - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
  - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o di ceppaie arboree;
  - e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
- 1.6- posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità anche temporanea;
  - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1m. di larghezza e 1,5 m. di profondità;
  - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto evitando ogni ristagno o scorrimento di acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
  - d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
  - e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
  - f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- 1.7- realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
  - b) non abbia superficie superiore a 50 mq. o superficie superiore a 100 mq. se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
  - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
  - d) non comporti la eliminazione di piante di alto fusto o di ceppaie.
- 1.8- realizzazione di piccoli movimenti di terreno entro un volume massimo di 3 mc. di terreno movimentato a condizione che l'intervento:
- a) non sia volto alla attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
  - b) non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo;
  - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati o alterazione della circolazione delle acque.

**Art. 9 - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100 DEL REGOLAMENTO FORESTALE**  
(Regolamento Forestale D.P.G.R. n.48/r del 08/08/03).

Tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione.

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione le opere e i movimenti di terreno realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

1. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) del comma 2) dell'art.100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 8/08/03;
2. Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) e c) del comma 3) dell'art.100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 8/08/03;
3. Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare da realizzare;
4. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
  - a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
  - b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
  - c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
  - d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.
5. Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
6. Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;
7. Installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 3 metri cubi fino a 10 metri cubi a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 11 punti 1.3 e 1.4 del presente Regolamento.
8. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:
  - a) non siano da attuare in terreni boscati;
  - b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
  - c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:

- i) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
- che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
  - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
- ii) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del D.P.R.G. 8/8/2003, n° 48/R;
- iii) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
- iv) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

### Dichiarazione e documenti

9. La dichiarazione deve essere presentata all'Area n. 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio" con le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
10. I lavori possono iniziare alla scadenza dei 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa di ogni elaborato richiesto, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.
11. Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine sopra indicato; purché dia comunicazione preventiva, documentando l'effettiva urgenza e corredandola di documentazione fotografica indicante la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo può essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.
12. Nei casi in cui durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni i lavori devono essere sospesi e data immediata comunicazione al Comune.
13. La dichiarazione deve essere prodotta utilizzando l'apposito modello approvato con il presente Regolamento e compilata in ogni sua parte, completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

1- Corografia con individuazione dei terreni oggetto di intervento in scala adeguata:1:10000/5000;
2- Estratto di mappa catastale in scala 1/2000 con indicato il perimetro dell'intervento;
3- Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto;
4- Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo;
5- Dichiarazione a firma di tecnico abilitato della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della presentazione della dichiarazione di inizio lavori ai sensi dell' art. 100 del regolamento Forestale;
6- Elaborati grafici relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato sovrapposto;
7- Relazione geologica e geotecnica e risultanze delle indagini geologiche (nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
8- Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno (ai sensi del comma 9 art. 100 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
9- Relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali (ai sensi del comma 9 art. 100 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
10- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.

**Art. 10 - AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N. 48/R DEL 08/08/03.**

**Tipologie assoggettate all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03.**

1. Rientrano nella tipologia assoggetta all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00, gli intereventi, diversi da quelli indicati agli artt. 10-11-12 del presente Regolamento che comportano:
  - a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
  - b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno, compresa la coltivazione di cave e miniere, non connesse all'attività agricola e forestale.

Al solo scopo di fornire utile indicazione, non esaustiva, sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti lavori:

- Costruzione, ampliamento planimetrico di edifici, costruzione di annessi agricoli con movimento di terra;
  - Costruzione di locali interrati il cui profilo planimetrico sia eccedente il profilo planimetrico dell'edificio;
  - Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;
  - Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,5 metri ;
  - Realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, piazzali o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
  - Allargamento del piano viario;
  - Realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti;
  - Realizzazione di piscine;
  - Installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 metri cubi;
  - Piani attuativi;
  - Sanatorie edilizie che hanno comportato movimenti di terreno;
  - Realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue;
  - Regolarizzazione di opere in assenza di dichiarazione od autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico conformi alle disposizioni di legge;
2. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per attività di coltivazione di cava è rilasciata dall'Amministrazione comunale all'interno del Procedimento di autorizzazioni previsto dall'art. 13 della L.R. n°78 del 3/11/1998 e s.m.i  
Il termine di validità dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico avrà la stessa durata del provvedimento di autorizzazione per la coltivazione della cava.

**Autorizzazione e documenti**

3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento in duplice copia originale.
4. La domanda va prodotta utilizzando l'apposito modello approvato con il presente Regolamento e compilata in ogni sua parte, completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

1- Corografia con individuazione dei terreni oggetto di intervento in scala adeguata:1:10000/5000;
2- Estratto di mappa catastale in scala 1/2000 con indicato il perimetro dell'intervento;
3- Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto;
4- Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo;
5- Elaborati grafici relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato sovrapposto;
6- Relazione geologica e geotecnica e risultanze delle indagini geologiche (nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
7- Relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno (ai sensi del comma 2 art. 101 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
8- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria



**ART. 11 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA.**

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione e/o dichiarazione di inizio lavori per le opere in variante.
2. La domanda di autorizzazione o dichiarazione in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data della autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
3. La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione in variante deve essere presentata o inviata in doppio originale, in singola copia nel caso dichiarazione.
4. L’autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione, nel caso di dichiarazione inizio lavori in variante la validità della stessa decade entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione originaria.

**Autorizzazione o dichiarazione in variante e documenti.**

5. La richiesta di autorizzazione e/o dichiarazione in variante deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento in n. 1 copia originale per la dichiarazione e n. 2 copie in originale per l’autorizzazione.
6. La domanda va prodotta utilizzando l’apposito modello approvato con il presente Regolamento e compilata in ogni sua parte, completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

1- Corografia con individuazione dei terreni oggetto di intervento in scala adeguata:1:10000/5000;
2- Estratto di mappa catastale in scala 1/2000 con indicato il perimetro dell’intervento;
3- Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto;
4- Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato con dichiarazione d’asseveramento sull’uso attuale del suolo;
5- Elaborati grafici relativi allo stato autorizzato, allo stato relativo alla variante, allo stato sovrapposto;
6- Relazione geologica e geotecnica integrativa (nei casi e con i criteri definiti dall’art. 75 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
7- Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno (ai sensi del comma 9 art. 100 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
8- Relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l’assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali (ai sensi del comma 9 art. 100 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
9- Relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all’attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno (ai sensi del comma 2 art. 101 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
10- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
11- Copia dell’Autorizzazione/Dichiarazione n. _____ del _____

**ART. 12 - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ART. 85 COMMA 6 BIS L.R. 39/00 PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE OD IN CORSO DI ESECUZIONE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE****Tipologie assoggettate all’obbligo della autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico**

1. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d’inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria.
2. L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata dal Comune quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori e siano conformi alla LR 39/00, al Regolamento Forestale, al presente Regolamento e agli strumenti di pianificazione territoriale.
3. Il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all’attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all’articolo 44 della LR 39/00.
4. Il Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria può prescrivere l’esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

**Autorizzazione in sanatoria e documenti.**

5. La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento in duplice copia originale.
6. La domanda va prodotta utilizzando l'apposito modello approvato con il presente Regolamento e compilata in ogni sua parte, completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

1- Corografia con individuazione dei terreni oggetto di intervento in scala adeguata:1:10000/5000;
2- Estratto di mappa catastale in scala 1/2000 con indicato il perimetro dell'intervento;
3- Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto;
4-Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo;
5- Elaborati grafici relativi allo stato Concessionato, allo stato Attuale, allo stato Sovrapposto
6- Relazione geologica e geotecnica e risultanze delle indagini geologiche (nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75 del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R);
7- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
8- Elaborati grafici relativi allo stato Concessionato, allo stato Attuale, allo stato Sovrapposto

**ART.13 - PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE.****Tipologie assoggettate all'obbligo della proroga dell'autorizzazione**

1. La validità temporale delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata a seguito della presentazione, almeno 60 giorni prima della scadenza, di istanza motivata di proroga.
2. La durata dell'autorizzazione a seguito della proroga, non potrà in ogni caso eccedere i due anni decorrenti dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.
3. Nell'atto con il quale è accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
4. Qualora l'istanza di proroga sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione in essere. L'autorità comunale competente, in tal caso, procede al rilascio di una nuova autorizzazione per i lavori ancora da ultimare, fermo restando il limite temporale massimo di due anni decorrenti dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

**Proroga dell'autorizzazione e documenti.**

5. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento in duplice copia originale.
6. La domanda va prodotta utilizzando l'apposito modello approvato con il presente Regolamento e compilata in ogni sua parte, completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

1- Relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato contenente l'esplicazione dei lavori ed opere ancora da completare;
2- Elaborati grafici relativi allo stato attuale, a quanto rimane ancora da completare, allo stato sovrapposto;
3- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
4- Copia precedente autorizzazione (n. _____ del _____ rilasciata da _____)

**ART.14 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.****Tipologie assoggettate all'obbligo del rinnovo dell'autorizzazione**

1. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione i soggetti legittimati ai sensi del presente Regolamento potranno inoltrare istanza motivata di rinnovo dell'autorizzazione.
2. L'istanza di rinnovo dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.

3. L'autorità comunale competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
4. Per la nuova autorizzazione valgono i limiti temporali di validità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in ogni caso i lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione espressa.
5. Qualora l'istanza di rinnovo sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata.

#### **Rinnovo dell'autorizzazione e documenti.**

6. La richiesta di rinnovo deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento in duplice copia originale.
7. La domanda va prodotta utilizzando l'apposito modello approvato con il presente Regolamento e compilata in ogni sua parte, completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

1- Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo;
2- Elaborati grafici relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato sovrapposto;
3- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.

#### **Art.15 - RIPRISTINO AI SENSI DELL'ART. 85 DELLA L.R. 39/00**

1. Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla dichiarazione od all'autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico quanto alle disposizioni del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R, l'Amministrazione Comunale titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio al fine di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall' Amministrazione comunale. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Responsabile Area n. 1 "Pianificazione e Gestione del Territorio" intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
3. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'Amministrazione Comunale provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
4. Per i fini di cui al comma 4 l'Amministrazione Comunale provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.
5. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di Euro 300,00 (trecento) ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila) per ogni 1000 (mille) metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.

#### **Art. 16 - SANZIONI**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente L.R. n. 39/2000, del D.P.G.R. n. 48/R/2003 e del presente Regolamento, nonché l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

3. Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla L.R 39/00 (Legge Forestale della Toscana) per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della L.R 39/00 (Legge Forestale della Toscana) che così recita:

“pagamento di somma minima di Euro 200,00 e massima di Euro 2000,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimento di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali”.